

## CONDIZIONI

L'abbonamento e obbligo per un anno e costa L. 5 — Pagamenti anticipati — Spedizione a domicilio Un numero separato Centesimi 5

Prezzo delle inserzioni da convenirsi

## LA PROVINCIA

RASSEGNA DEGLI INTERESSI ECONOMICI

## AVVERTENZE

Per associazioni, inserzioni od altro, rivolgersi alla Direzione del giornale *La Provincia*, presso la Segreteria della Camera di Commercio ed Arti di Trapani. I manoscritti non si restituiscono — Le lettere non affrancate si respingono

— ORGANO DELLA CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI DI TRAPANI —

Si pubblica ogni mese — Si spedisce alle Camere di Commercio del Regno, ai Municipi della Provincia, ed ai giornali che accordano il cambio — Spaccio in Trapani presso il sig. S. Bassi

## ATTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO

## SUNTO dei verbali delle adunanze

N IV

A 6 Marzo 1895

Tornata ordinaria

Presidenza del Cav. Uff. Ing. N. Aulla, *Presidente*

1.

Si provvede sulle pratiche d'ordine interno e di Contabilità comunicate dalla Presidenza

2.

Si prende atto delle disposizioni emanate dalla Navigazione Generale per lo approdo in Trapani del piroscafo delle linee riunite Genova-Cagliari-Palermo-Brindisi-Adriatico. E constatato che esso non tocca il porto di Livorno, si delibera, qualora non sia possibile nel viaggio di ritorno che esso tocchi quel porto, di insistere perchè almeno i trasborghi di merci Trapani-Livorno, sien fatti a Cagliari.

In questa occasione si prega pure che lo stesso sia consentito per le merci Trapani-Civitavecchia

3.

Si delibera seguire con premura il corso della pratica relativa alla costruzione dell'edificio doganale in Trapani, e comechè dall'adozione definitiva del sito per la Dogana dipende l'opportunità della ubicazione di convenienti tettoie, proposte e caldegiate dalla Camera, si stabilisce di soprassedere sino a quando la pratica in parola non venga espletata.

4.

Si delibera di interessare il Genio Civile perchè trovi modo di migliorare il sistema della costruzione delle colonne

di ormeggio nel porto di Trapani, onde eliminare l'inconveniente cui da luogo il sistema vigente, il quale produce un ingombro pericoloso nei punti ove maggiormente ferve il traffico marittimo

5

Si stabilisce di raccomandare al Genio Civile che le somme destinate quest'anno alle escavazioni nel porto di Trapani, siano impiegate a rendere più estesa la zona utile agli ormeggi presso le banchine

6

Si delibera chiedere sia provveduto ad un ulteriore basolamento al piazzale della marina di Trapani

7

Si accordano taluni sussidi per incoraggiamento in studi artistici e tecnici

N V

A 20 Marzo 1895

Tornata ordinaria

Presidenza del Cav. Uff. Ing. Aulla, *Presidente*

1

Si provvede sulle pratiche d'ordine interno e di Contabilità

2

Si prende atto della costituzione di una Camera di commercio nazionale nella Colonia Eritrea

3

Si delibera insistere per la collocazione di una gru di portata maggiore nel porto di Trapani

4

Si stabilisce di insistere a suo tempo presso il Governo ed il Parlamento per

l'abrogazione del recente catenaccio sugli alcoli, aderendo, per la parte che riguarda l'industria del Marsala, al Memoriale dei Signori esercenti, e confermando le precedenti deliberazioni sull'argomento

5

Si prende atto della risposta del Genio Civile con cui si assicura che sarà provveduto all'attuazione graduale di un sistema più conveniente circa alle colonne di ormeggio nel porto di Trapani

6

Si prende pure atto dell'informazione data dal medesimo surriferito Ufficio circa allo appalto già dato per il basolamento di metri 195 del piazzale della marina di Trapani

Il Segretario  
AVV. MONDINI

## PORTO DI TRAPANI

Raggruppiamo in questa rubrica talune pratiche riguardanti il porto di Trapani, che hanno avuto corso recentemente

## Approdo

Come è noto, dopo varie insistenze si era ottenuto che il piroscafo delle linee riunite Genova-Livorno-Cagliari-Palermo-Adriatico, toccasse il porto di Trapani. Se non che, la Navigazione Generale trovò necessario di ripristinare, in questa linea, lo approdo in Napoli — e quindi dovette escludere gli approdi a Cagliari e a Trapani. La Camera di commercio e la cittadinanza, giustamente si allarmarono per tale fatto, e vigorosamente insistettero per il riparo. Dopo varie discussioni, si ottenne che la linea Genova-Cagliari-Palermo-Adriatico, comprendesse lo approdo in Trapani

ni. E qualche cosa, sebbene il mancato approdo di Livorno riuscisse, per noi, molto dannoso. Dovemmo per altro contentarci che il trasbordo delle merci Trapani-Livorno venisse fatto a Cagliari, ed in questa occasione abbiamo ottenuto che quello delle merci Trapani-Civitavecchia fosse fatto a Genova.

#### Dogana-Tettoie

Da molto tempo si insiste per la costruzione del nuovo edificio doganale in Trapani, costruzione a cui è subordinata la ubicazione delle tettoie, di cui la Camera di commercio si è fatta promotrice. Pare ora che sia per avvenirsi a qualche cosa di concreto, e possiamo sperare che questi due progetti debbano tra non molto entrare in una fase definitiva.

#### Colonne di ormeggio

La Camera di commercio, interpretando il pensiero dei commercianti marittimi, fe' rilevare che l'attuale sistema di collocazione delle colonne di ormeggio, era difettoso, per la distanza in cui queste colonne si trovano, quasi nel centro del piazzale adiacente alle banchine — e quindi ingombranti, e pericolose.

Il locale Ufficio del Genio Civile, dividendo le idee della Camera, ha fatto conoscere che provvederà gradualmente a migliorare e modificare l'attuale sistema.

#### Escavazioni

La Camera ha raccomandato che le escavazioni quest'anno venissero fatte in elargimento della zona utile per l'ormeggio dei bastimenti, presso le Banchine, e l'Ufficio del Genio Civile ha fatto conoscere che così sarà fatto. Se non che, essendosi rilevato che appena L. 30300 sono quest'anno destinate a tali escavazioni, mentre la dotazione normale dovrebbe essere di L. 40000 e mentre l'anno scorso nulla si spese per questo obbietto, la Presidenza della Camera ha rivolto energica preghiera al R. Governo per ottenere un supplemento di somme. Ancora non è pervenuta alcuna risposta. Speriamo ed attendiamo.

#### Grue

Anche la questione relativa allo impianto di una grue di portata maggiore nel porto di Trapani, è stata recentemente riprodotta, essendo prossimo a scomparire l'unico ostacolo che allora opponevasi, cioè l'esistenza di un appalto che escludeva nuovi impianti. Certamente il R. Governo manterrà le promesse già fatte.

#### Basolamento del piazzale alla Marina

Abbiamo il piacere di constatare che altro tratto di 195 metri sarà tra breve basolato nel piazzale alla marina. In modo che il commercio locale avrà anche ottenuto questo serio beneficio, in grandissima parte dovuto alla iniziativa della Camera di commercio.

#### Trattamento del vino Marsala nell'Uruguay

Il Ministero comunica, e la Camera di commercio affrettasi recare a conoscenza degli interessati, che quantunque nella tariffa doganale dell'Uruguay il vino Marsala non si trovi classificato tra i vini fini, e dovrebbe quindi essere trattato con dazio inferiore, tuttavia le Dogane di quella Repubblica vogliono fare una distinzione speciosa per la introduzione dei Marsala in quel territorio. Esse qualificano per vino comune il Marsala che contiene meno del 2 per mille di solfato potassico, tassandolo con un dritto di Pesos 0, 06 pari a Lire (oro) 0, 32, per litro. Invece ai Marsala gessati oltre il 2 per mille impongono un dritto di Pesos 0, 23, pari a Lire (oro) 1, 23 per litro.

Affinché gli esportatori non trovino nell'Uruguay, per l'introduzione del Marsala, forti ostacoli nel loro commercio, gioverà che facciano accompagnare ogni spedizione da un certificato di analisi eseguita da Istituti Governativi.

\*\*

#### Trattamento daziario delle uve secche nella Svizzera

Dallo stesso Ministero, e contemporaneamente dal Museo Commerciale di Milano si fa conoscere, che, in seguito a premure fatte, il Consiglio federale Elvetico ha stabilito quanto segue.

Oltre le uve di Malaga, tutte le uve secche, anche se possano servire alla fabbricazione del vino, siano in grappoli od in acini, le quali, visto la loro qualità ed il loro imballaggio (casse quadre e tonde — tamburi — della contenenza di 5 chili lordi al massimo) vengono considerate come uve da tavola, saranno tassate, da ora innanzi, quale sia la loro provenienza, in ragione di L. 3 al quintale (anziché L. 20). Le riserve della quantità e dello imballaggio sono intese ad impedire che con la qualifica di uve da tavola s'introducano uve destinate alla vinificazione.

\*\*

#### Casse di patente sui viaggiatori di commercio nella Svizzera

È necessario tener presente che i viaggiatori italiani di commercio nella Svizzera, sono trattati a parità di condizioni dei cittadini elvetici, e quindi soggetti alla stessa legge.

Or quella legge, mentre esonera i commessi viaggiatori che trattano solo con case di commercio da ogni tassa di patente, gravano quelli che si tengono in relazioni con privati da una tassa, per cui occorre una patente speciale semestrale, che costa franchi 100, od annuale, per cui si pagano franchi 160.

Bisogna tener presenti queste disposizioni, onde evitare contravvenzioni e multe.

\*\*

#### Informazioni

Dall' Agenzia Commerciale Italiana in Beirut (Siria), si comunica il fallimento di una Ditta, con la quale alcune Case Italiane erano in relazione.

Per chiarimenti opportuni, gli interessati potrebbero rivolgersi, personalmente, nelle ore di Ufficio, alla Segreteria della Camera di commercio.

\*\*

#### Esposizione in Arezzo

Nel Settembre prossimo avrà luogo in Arezzo una Esposizione agraria ed operaia, il cui programma comprende la mostra internazionale per le macchine viticole, vinarie ed olearie.

Chiunque possa avervi interesse può rivolgersi per maggiori informazioni, alla Segreteria della Camera di commercio.

#### COMITATO PER LE FESTE DEL 1895

##### A Villa Borghese

*Grande Concorso Nazionale di Vini da pronto consumo — Vermouths — Acquaviti uso Cognac — Liquori*

Il Comitato ordinatore per le feste che si svolgeranno alla Villa Borghese nel 1895, ha ideato di comprendere in esse un *Grande concorso nazionale di vini da pronto consumo*. L'importanza che può avere una grande riunione di produttori e commercianti, con degustazione dei vini di ogni parte del Regno nella contingenza delle feste, per le quali da ogni regione d'Italia accorreranno i cittadini a visitare la Capi-

tale, non può sfuggire a chi comprenda come dalla più estesa conoscenza dei prodotti, si avvantaggi la produzione, si facilitano i rapporti tra consumatori e produttori, e si estenda all'interno ed all'estero il commercio del vino che è uno dei principali fattori della ricchezza nazionale.

Ecco il programma del concorso

CATEGORIA 1<sup>a</sup> — *Vini da pasto rossi e bianchi*

- a) comuni,  
b) fini

CATEGORIA 2<sup>a</sup> — *Vini di uve americane o misti di uve americane ed europee, da diretto consumo.*

CATEGORIA 3<sup>a</sup> — *Vini liquorosi e da dessert*

CATEGORIA 4<sup>a</sup> — *Vini spumanti*

CATEGORIA 5<sup>a</sup> — *Vini vermouth*

CATEGORIA 6<sup>a</sup> — *Acquaviti di vinaccia, di vino e vecchie acquaviti di vino uso cognac*

CATEGORIA 7<sup>a</sup> — *Liquori di fabbricazione italiana.*

Per altre informazioni, gl'interessati potranno rivolgersi alla Segreteria della Camera di commercio

## CONVENZIONE

*concernente la registrazione dei marchi di fabbrica o di commercio, conclusa fra l'Italia, il Belgio, la Francia, la Spagna, i Paesi Bassi, il Portogallo, la Svizzera e la Tunisia (1)*

I sottoscritti plenipotenziari dei Governi sopra enumerati,

Visto l'art. 15 della Convenzione internazionale del 20 marzo 1883, per la protezione della proprietà industriale,

Hanno di comune accordo, e sotto riserva di ratificazione, deliberata la Convenzione seguente

Art. 1 — I sudditi o cittadini di ciascuno degli Stati contraenti potranno assicurarsi in tutti gli altri Stati la protezione dei loro marchi di fabbrica o di commercio accettati dall'ufficio nei paesi d'origine mediante il deposito dei detti marchi all'ufficio internazionale a Berna, fatto coll'intermezzo dell'Amministrazione del detto Paese

Art. 2 — Sono assimilati ai sudditi o cittadini degli Stati contraenti, i sudditi e cittadini degli Stati che non hanno aderito alla presente Convenzione, che soddisferanno all'articolo 3 della Convenzione

Art. 3 — L'ufficio internazionale registrerà immediatamente i marchi di fabbrica depositati, conformemente all'articolo 1. Notificherà questa registrazione agli Stati contraenti. I marchi registrati saranno pubblicati in un supplemento o giornale dell'ufficio internazionale, mediante un disegno, oppure una descrizione presentata in lingua francese dal depositante

In vista della pubblicità da darsi nei diversi Stati ai marchi così registrati, ogni Amministrazione riceverà gratuitamente dall'ufficio internazionale il numero di copie della suddetta pubblicazione che gli piacerà di domandare

Art. 4 — A partire dalla registrazione così fatta all'ufficio internazionale, la protezione in ciascuno degli Stati contraenti sarà la stessa come se il marchio vi fosse stato direttamente depositato

Art. 5 — Nei paesi dove la loro legislazione lo autorizza, le Amministrazioni alle quali l'ufficio internazionale notificherà la registrazione d'un marchio, avranno la facoltà di dichiarare che la protezione non può essere accordata a questo marchio sul loro territorio

Esse dovranno eseguire questa facoltà entro l'anno dalla notificazione prevista dall'articolo 3

La detta dichiarazione così notificata all'ufficio internazionale, sarà trasmessa da questo, senza ritardo, all'Amministrazione del Paese d'origine e al proprietario del marchio. L'interessato avrà gli stessi mezzi di ricorso come se il marchio fosse stato da lui direttamente depositato nel Paese ove la protezione è rifiutata

Art. 6 — La protezione che risulta dalla registrazione all'ufficio internazionale durerà venti anni a partire da questa registrazione, ma non potrà essere invocata in favore d'un marchio che non godesse più la protezione legale nel Paese d'origine

Art. 7 — La registrazione potrà essere sempre rinnovata secondo le prescrizioni degli articoli 1 e 3

Sei mesi prima che spiri il termine della protezione, l'ufficio internazionale ne darà avviso ufficiale all'Amministrazione del Paese d'origine ed al proprietario del marchio

Art. 8 — L'Amministrazione del Paese d'origine fisserà a suo piacimento e riscuoterà a suo profitto una tassa che essa richiederà al proprietario del marchio pel quale è stata domandata la registrazione internazionale

A questa tassa si aggiungerà un emolumento internazionale di cento franchi,

di cui il prodotto annuale sarà ripartito per parti uguali fra gli Stati contraenti, a cura dell'ufficio internazionale, dopo deduzione delle spese comuni occasionate dall'esecuzione della presente Convenzione

Art. 9 — L'Amministrazione del Paese d'origine notificherà all'ufficio internazionale gli annullamenti, radiazioni, rinunzie, trasferimenti ed altri cambiamenti che si produrranno nella proprietà del marchio

L'ufficio internazionale registrerà questi cambiamenti, li notificherà alle Amministrazioni contraenti e li pubblicherà subito nel suo giornale

Art. 10 — Le Amministrazioni regoleranno di comune accordo i dettagli relativi all'esecuzione della presente Convenzione

Art. 11 — Gli Stati dell'Unione per la protezione della proprietà industriale che non hanno preso parte alla presente Convenzione, saranno ammessi ad aderirvi dietro loro domanda e nella forma prescritta dall'articolo 16 della Convenzione del 20 marzo 1883, per la protezione della proprietà industriale

Appena l'ufficio internazionale sarà informato che uno Stato abbia aderito alla presente Convenzione, indirizzerà all'Amministrazione di questo Stato, conformemente all'articolo 3, una notificazione collettiva dei marchi che in quel momento godono della protezione internazionale

Questa notificazione assicurerà, per se stessa, ai detti marchi il beneficio delle precedenti disposizioni sul territorio dello Stato aderente e farà correre la dilazione d'un anno durante il quale la Amministrazione interessata può fare la dichiarazione prevista dall'articolo 5

Articolo 12 — La presente Convenzione sarà ratificata e le ratificazioni saranno cambiate a Madrid, nella dilazione di sei mesi al più tardi

Essa entrerà in vigore un mese dopo lo scambio delle ratifiche e avrà la medesima forza e durata della Convenzione del 20 marzo 1883

In fede di che, i plenipotenziari degli Stati sopra enumerati hanno firmato la presente Convenzione di Madrid, il quattordici aprile milleottocentonovantuno

*Per il Belgio* — Th. de Bounder de Melsbroeck  
*Spagna* — S. Moret — Marquez de Aguilár — Enrique Calleja — Luis Masiano de Larra.  
*Francia e Tunisia* — P. Cambon  
*Italia* — Maffei  
*Paesi Bassi* — Gerike  
*Portogallo* — Comte de Casal Ribeiro  
*Svizzera* — Ch. E. Lardet — Morel

(1) *Gazzetta Ufficiale* 10 gennaio 1885 N. 8

*Protocollo di chiusura*

Al momento della firma della Convenzione concernente la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica o di commercio, concluso in data di questo giorno, i plenipotenziari degli Stati che hanno aderito alla suddetta Convenzione hanno convenuto ciò che segue

Essendosi sollevati dei dubbi sulla portata dell'articolo 5, e bene inteso che la facoltà di rifiuto che questo articolo lascia alle Amministrazioni non porta alcuna modificazione alle disposizioni dell'articolo 6 della Convenzione del 20 marzo 1883 e del paragrafo 4 del protocollo di chiusura che l'accompagna, queste disposizioni essendo applicabili ai marchi depositati all'ufficio internazionale come esse lo sono state e lo saranno ancora a quelli depositati direttamente in tutti i Paesi contraenti.

Il presente protocollo avrà la medesima forza e durata della Convenzione cui si riferisce.

In fede di che i plenipotenziari sottoscritti hanno firmato il presente protocollo di chiusura a Madrid, il quattordici aprile milleottocentonovantuno

*Per il Belgio* — Th. de Bounder de Melsbroeck  
*Spagna* — S. Moret — Marquez de Aguilan — Enrique Calleja — Lu. Mariano de Larra

*Francia e Tunisia* — P. Cambou  
*Italia* — Maffei

*Paesi Bassi* — Gerike

*Portogallo* — Comte de Casal Ribeiro

*Svizzera* — Ch. E. Lari-Det — Morel

## REGOLAMENTO

*per l'applicazione del secondo protocollo di Madrid del 14 aprile 1891, concernente la registrazione internazionale dei Marchi di fabbrica e di commercio, approvato col R. Decreto del 10 febbraio 1895 N° 50*

Art 1 — Coloro che hanno ottenuto ed otterranno la protezione legale su marchi o segni distintivi, destinati ad accreditare i prodotti di loro fabbricazione e commercio e che vorranno fruire della protezione negli Stati dell'Unione internazionale, che aderirono ed aderiranno al secondo protocollo di Madrid del 14 aprile 1891, debbono farne domanda al Ministero di agricoltura, industria e commercio

Art 2 — La domanda di cui all'articolo precedente, redatta in carta da bollo da L. 1, 20, sarà formulata secondo le indicazioni contenute nel modulo annesso al presente regolamento

Art 3 — Alla domanda di cui all'articolo precedente devono essere allegati:

1 Un *cliché* del marchio, per la riproduzione tipografica del marchio stesso, che sarà resa pubblica in tutti gli Stati che aderirono ed aderiranno al secondo protocollo di Madrid

Detto *cliché* dovrà riprodurre tutte le parti costituenti il marchio (etichette, bolli, capsule, fac-simili di firme, ecc.), in tutti i loro particolari e ridotte in modo da essere contenute in una riquadratura massima di 100 millimetri di lato od in una minima di 15 millimetri, l'altezza del *cliché*, zoccolo compreso, sarà di 24 millimetri, altezza del carattere tipografico

2 Numero 4 esemplari, in carta libera, della riproduzione tipografica del *cliché* di cui sopra

3 Se uno degli elementi distintivi del marchio consiste nel suo colore, potranno essere uniti 30 esemplari del marchio originale, su carta libera

4 Quando non sia necessaria la presentazione del *cliché* e della relativa riproduzione tipografica basterà unire la descrizione del marchio, in lingua francese ed in doppio esemplare, detta descrizione sarà concisa in modo da essere contenuta tipograficamente nella riquadratura massima di 100 millimetri di lato

5 La ricevuta della tassa nazionale di L. 60, versata nella cassa di un ufficio del Registro

6 Un vaglia postale di L. 100, all'ordine dell'ufficio internazionale della proprietà industriale, sedente in Berna

7 Una marca da bollo da L. 1, 20 per la copia autentica del documento attestante l'avvenuta registrazione internazionale del marchio

8 Una procura, in forma legale, qualora la domanda di registrazione internazionale non venga prodotta direttamente dall'interessato

Art 4 — Il deposito delle domande, dei documenti e degli oggetti ad esse allegati, sarà fatto presso le prefetture e le sotto prefetture del Regno

Art 5 — L'ufficiale incaricato di ricevere il deposito di cui all'articolo precedente, redigerà apposito verbale, notando

a) l'anno, il giorno e l'ora del deposito;

b) il cognome, nome ed il domicilio dell'aspirante;

c) l'oggetto della domanda;

d) la specie dei documenti e degli oggetti allegati alla domanda

I verbali di deposito, debitamente firmati dai richiedenti la registrazione internazionale o dal loro mandatario e controfirmati dall'ufficiale incaricato, sa-

ranno trascritti in apposito registro con numero progressivo

Una copia del verbale, trascritta su carta bollata da L. 0 60 se richiesta, verrà rilasciata debitamente controfirmata dall'ufficiale incaricato e munita del bollo di prefettura o sotto prefettura

L'ufficio ricevente il deposito trasmetterà nei cinque giorni susseguenti alla presentazione ogni cosa al Ministero di agricoltura, industria e commercio, allegandovi una copia in carta libera del verbale di cui sovra

Art 6 — L'ufficiale incaricato non riceverà la domanda di deposito del marchio internazionale, se non sono annessi alla domanda stessa tutti i documenti di cui all'articolo 3

Art 7 — La notificazione del passaggio di proprietà d'un marchio registrato, e di ogni altro mutamento, che potrà verificarsi nella proprietà stessa, dovrà essere presentata, in due esemplari, al Ministero di agricoltura, industria e commercio, su carta bollata da Lire 1 20

Alla notificazione verrà allegata una copia autentica dell'atto che ha determinato il cambiamento nella proprietà del marchio

Art 8 — Le domande di rinnovazione della protezione internazionale su marchi italiani verranno registrate presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio ed i richiedenti dovranno osservare le formalità prescritte dagli articoli 3 e 4, meno la presentazione del *cliché* del marchio o della relativa descrizione.

Visto D ordine di S. M.

Il Ministro di Agr. Ind. e Comm.

BARAZZUOLI

Al Ministero di agr. ind. e comm.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, (Generalità e domicilio) \_\_\_\_\_ proprietario del marchio protetto dell'attestato di trascrizione N° \_\_\_\_\_ (del Reg. Generale) ottenuto in data \_\_\_\_\_ destinato a contraddistinguere (denominazione del prodotto) \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ (fabbricazione o commercio) \_\_\_\_\_, chiede a cotesto Ministero di far registrare il marchio di cui sopra presso l'ufficio Internazionale a Berna, allo scopo di estendere sul marchio stesso la protezione legale in quegli Stati che aderirono ed aderiranno al 2° Protocollo di Madrid del 14 aprile 1891

Data

Il Richiedente

VINCENZO SARACENI, Gerente respons.

Tipografia Guis. Gerasi-Modica